



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000545-20/02/2015-SC\_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
FANO

Al Consiglio comunale di  
FANO  
Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune  
All'Organo di revisione  
del Comune di  
FANO

**Oggetto: Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 -  
Comune di FANO**

Si trasmette la deliberazione n. **70/2015/VSG** concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria

(dott. Carlo Serra)





**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa Bica - Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente relatore

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L.**

**138/2011**

**ESERCIZIO 2012**

**COMUNE DI FANO (PU)**

**abitanti 62.901**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott. Marco Di Marco;

**PREMESSO**

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di



rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che "tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n.

207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

### CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che il Comune di Fano, con nota prot. n. 18063 del 12 marzo 2014 ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2782 del 2 ottobre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese come specificate:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Statua della Fortuna	A P. O. per i 30 anni di carriera	€ 61,70
Targhetta personalizzata	A S. N. per 40 anni di carriera	€ 18,00
Targhetta personalizzata	Alla Famiglia P. per 30 anni di attività produttiva	€ 18,00
Interpretariato linguistica tedesca	Visita del sindaco di Rastatt (D) 3-5/08/2012	€ 90,00
Interpretariato e guida per visita di Fano di delegazioni straniere	Resto anno 2012	250,00
Statuetta	Responsabile del D.S.M. dell'ASUR	€ 41,14

Veniva segnalata, altresì, la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

In data 20 ottobre 2014, con nota prot. n. 71144, acquisita agli atti con prot. n. 3049/2014, l'Ente rappresentava che:

- P. O., nativa di Fano, è una cantante lirica di livello internazionale;
- Sauro Nicoletti, è un noto musicista locale;
- La famiglia P. è titolare di un'importante ditta che occupa stabilmente circa 500 dipendenti;
- La città di Rastatt e Fano sono gemellate;
- Le spese per interpretariato erano state sostenute in occasione del ricevimento di delegazioni di scuole straniere gemellate con istituti scolastici cittadini;
- Il Dipartimento Salute Mentale offre i servizi di assistenza psichiatrica e di tutela della salute mentale.

L'Ente rappresentava, inoltre, la volontà di procedere all'approvazione di un regolamento sulle spese *de qua*.

#### **RITENUTO**

Il Collegio, all'esito dell'istruttoria svolta ritiene che, alla stregua dei chiarimenti forniti, permangano profili critici in relazione alle spese dianzi precisate, ancorché di importo assolutamente contenuto.

Infatti, gli omaggi ad illustri personaggi cittadini (distintisi nel campo della musica o dell'impresa) ovvero a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (Responsabile del D.S.M.) non possono essere considerati come spese di rappresentanza in quanto non diretti a favore di personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociale, trattandosi, piuttosto, di mere liberalità (cfr. in senso conforme Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. SRCMAR/204/2014/VSG ).

Ciò posto la Sezione, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle prime verifiche svolte,

#### **RACCOMANDA**

una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di cui trattasi.

A tal fine ricorda che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno quelle destinate a beneficio dei

dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Per ciò che attiene alla mancata adozione di regolamenti o di atti a valenza regolamentare, nel prendere atto dell'esiguità delle spese di che trattasi, giova rammentare come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento, o di atto a valenza regolamentare equipollente - cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale - risponda a principi di sana gestione finanziaria.

Detti atti, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), valgono a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, pur rilevando che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'Ente

#### **SEGNALA**

di valutare l'opportunità di adottare specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza.

#### **DISPONE**


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Fano.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 11 febbraio 2015.


Il relatore

Marco Di Marco



Il Presidente

Teresa Bica



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

**Dr. Carlo SERRA**



13 FEB. 2015

5

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.45239866 del 13/02/2015